

INDICE

ARTICOLO 1: COMPOSIZIONE DELLA CAMERA DISCIPLINARE.....	2
ARTICOLO 2: LINGUA PROCEDURALE	2
ARTICOLO 3: AVVIO DEL PROCEDIMENTO	2
ARTICOLO 4: MISURE PREVENTIVE	2
ARTICOLO 5: PROCEDURA; APPLICABILITÀ	2
ARTICOLO 6: ESECUZIONE	2
ARTICOLO 7: OBIEZIONE	2
ARTICOLO 8: DECISIONE.....	3
ARTICOLO 9: MEZZI DI RICORSO	3
ARTICOLO 10: COSTI	3

Articolo 1: Composizione della camera disciplinare

- a) La camera disciplinare per i casi di doping di Swiss Powerlifting è composta dalla commissione antidoping di Swiss Powerlifting.
- b) La camera disciplinare nominerà un dipartimento di lingua tedesca e un dipartimento di lingua francese.

Articolo 2: Lingua procedurale

- a) Le lingue procedurali ufficiali sono il tedesco o il francese.
- b) La lingua procedurale è di norma la lingua madre dell'imputato. Se la lingua madre (come ad esempio l'italiano) non è una delle lingue ufficiali del procedimento, essa è determinata dalla commissione antidoping.
- c) Le comunicazioni scritte possono essere redatte in tedesco o francese.

Articolo 3: Avvio del procedimento

- a) Se la commissione antidoping di Swiss Powerlifting è stata deferita per valutare un caso di reato di doping, la commissione avvia un procedimento contro l'imputato e gli dà la possibilità di formulare osservazioni scritte o orali, nonché di presentare un reclamo scritto dopo la decisione.
- b) Swiss Powerlifting deve essere informato dell'apertura del procedimento. Swiss Powerlifting avrà inoltre la possibilità di presentare osservazioni scritte o orali. Swiss Powerlifting può rinunciare alla sua partecipazione al procedimento con una dichiarazione scritta.

Articolo 4: Misure Preventive

- a) La commissione antidoping o Swiss Powerlifting può ordinare una sospensione temporanea.
- b) Salvo altre disposizioni, una misura cautelare entra in vigore il giorno successivo alla data di emissione dell'ordinanza (fa fede il timbro postale).

Articolo 5: Procedura; Applicabilità

La procedura può essere avviata se è soddisfatta una violazione della regola antidoping relativa ad una o più sostanze specifiche.

Articolo 6: Esecuzione

- a) Nel procedimento, la camera disciplinare sarà composta dalla commissione antidoping di Swiss Powerlifting.
- b) Non è previsto un procedimento di verifica o un'udienza orale.
- c) Alle parti è concesso un termine entro il quale presentare le domande relative alle sanzioni.
- d) Dopo la scadenza del termine per le osservazioni, la Commissione Antidoping di Swiss Powerlifting emetterà direttamente una decisione scritta, che non deve essere giustificata.

Articolo 7: Obiezione

- a) Le parti possono presentare ricorso alla commissione antidoping di Swiss Powerlifting contro la decisione presa nel corso del procedimento entro 10 giorni dalla sua pubblicazione. L'opposizione deve essere motivata e presentata per iscritto.

Articolo 8: Decisione

Alla fine del processo, la commissione antidoping di Swiss Powerlifting giudica in consultazione segreta. Essa decide tenendo conto del contenuto globale e dei risultati della procedura. La decisione è l'assoluzione o la condanna. In caso di condanna, la commissione antidoping può imporre le sanzioni previste dal regolamento antidoping di Swiss Powerlifting.

Articolo 9: Mezzi di ricorso

- Le decisioni della commissione antidoping basate sul regolamento antidoping di Swiss Powerlifting possono essere impugnate presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tribunal Arbitral du Sport). Il ricorso non ha effetto sospensivo fintantoché non è accolta l'istanza d'appello.
- L'atleta direttamente interessato dalla decisione impugnata ha diritto di presentare ricorso.
- Il termine di ricorso è di 21 giorni dalla data di notifica scritta della decisione.
- Prima del TAS, la commissione antidoping sarà trattata come prima istanza e Swiss Powerlifting come parte.

Articolo 10: Costi

- Nella sua decisione, la commissione antidoping decide anche sulle spese del procedimento. Per la procedura verrà applicata una tassa forfettaria da CHF 100.00 a CHF 3'000.00. In casi particolarmente costosi, l'importo massimo può essere superato.
- In caso di condanna, le spese sono di norma a carico dell'imputato. In assenza di condanna, i costi sono a carico di Swiss Powerlifting.
- In caso di assoluzione, l'imputato non ha diritto al risarcimento delle spese sostenute dalla parte se ha avviato il procedimento in modo legalmente perseguibile o se ne ha altrimenti impedito l'esecuzione.

In caso di dubbio, consultare la versione in tedesco.

Cronologia

Data	Versione	Modifica	Autore	Revisione
28.05.2018	1.0	Prima edizione	Cina Serge	Dr. Wyss Christoph
09.11.2018	1.1	Aggiunta Art.3.a) Reclamo dopo la decisione. revoca Art.3.b) Presentazione delle domande.	Cina Serge	Dr. Wyss Christoph
21.11.2019	1.1	Traduzione in italiano	Brian Antonioli	Luca Zeindler - Stefano Mazzucco